

Prof. Dott. Giandomenico Andretta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 10/E/200902

San Fior, li 02/09/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: Credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

ABSTRACT

L'art. 22¹ del D.L. 26-10-2019 n. 124, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate:

¹ D.L. 26-10-2019 n. 124

Art. 22. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta matura **dal 1° luglio 2020** per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi **rese nei confronti di consumatori finali**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Il provvedimento n. 181301/2020 del direttore dell'Agenzia delle entrate, ha precisato che i pagamenti che danno diritto al credito d'imposta *“sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:*

- a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;*
- b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a), in considerazione dell'accettazione in Italia, da parte dei soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti”.*

LA COMMISSIONE

Il citato provvedimento AdE n. 181301/2020 ha precisato che per commissione, si intende **“la commissione applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un**

regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, **la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.**

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

Prof. Dott. Giandomenico Andretta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione".

LE COMUNICAZIONI (che non interessano direttamente i beneficiari del credito d'imposta)

Lo stesso provvedimento AdE n. 181301/2020 ha stabilito che i dati necessari per la determinazione del credito d'imposta sono trasmessi, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), entro il **ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento** (per **periodo di riferimento**, si intende il mese e l'anno in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile).

I dati da trasmettere sono:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

LE COMUNICAZIONI CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE I BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

La Banca d'Italia, con Provv. 21-4-2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, **mensilmente** e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel **periodo di riferimento**.

Si ricorda che, per **periodo di riferimento**, si intende il mese e l'anno in cui sono state effettuate le **operazioni di pagamento basate su carta di pagamento** o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile.

I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con modalità telematica, le seguenti informazioni:

- a) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:
 - 1) l'ammontare delle commissioni totali;
 - 2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
 - 3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

MODALITA' DI TRASMISSIONE

La Banca d'Italia individua, tra le modalità di trasmissione per via telematica, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite **Posta elettronica certificata (PEC)** e la pubblicazione nell'**on-line banking** dell'esercente.

L'inoltro delle comunicazioni all'**esercente** deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

Lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, raccomanda, quindi ai propri assistiti che siano beneficiari del credito d'imposta in questione, di darne tempestiva comunicazione allo Studio medesimo, in quanto solo l'esercente è a conoscenza dell'ammontare del credito d'imposta maturato e utilizzabile in compensazione.

L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, precisa che esso è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di **sostenimento della spesa** (cd. principio di cassa).

Dunque, occorre ricordare i due termini:

- il periodo di riferimento è quello in cui è avvenuto il pagamento tracciato;
- il mese di sostenimento della spesa è quello in cui sono pagate le commissioni.

La Banca d'Italia ricorda che *"il mese di addebito delle commissioni è in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione"*.

In tale ipotesi, quindi, se la transazione è avvenuta a luglio, la comunicazione all'esercente dovrebbe essere resa disponibile entro il 20 agosto, le commissioni sono addebitate entro lo stesso mese di agosto e il credito d'imposta è fruibile a partire da settembre.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Avvisiamo che la presente circolare, causa l'urgenza con la quale è stata redatta e la novità della materia, potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto:

- il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune;
- le indicazioni in essa contenute non impegnano la responsabilità dello Studio.